



CONVENZIONE

“Servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Interventi eseguiti in situazioni di emergenza”.

tra

IL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI con sede in via Vincenzo Bellini 54 P.I. 80004010874, rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal Comandante della Polizia Locale Commissario Capo Vincenzo Gullo, di seguito per brevità “Comune”

e

RE.CO.GE. S.R.L., con sede legale sita in C/da Trefontane Z.I. Asi bretella “A” s.n. – 95047 Paternò, C.F. 02575570870 e P.I. 04417231000, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Navarra Antonino, nato a Paternò (CT) il 20/12/1960 e ivi residente in via G. Marconi n.233, C.F. NVRNNN60T20G371R, di seguito per brevità “RE.CO.GE. S.R.L.”

^^^^^

Premesso

- che il Comune è tenuto ad uniformarsi ai principi generali di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. – Codice della Strada – in quanto “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art.1, comma I);
- che a mente del citato dettato normativo e precisamente all’art.14 del Codice della Strada è previsto come gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbano provvedere:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle loro attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta con conseguente obbligo di predisporre il celere ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali;
- che il disposto di cui all’art.15 lettera f) del Codice della Strada pone il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze e che l’art.34 bis punisce chiunque “insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta”;
- che l’art.161 del Codice della Strada prevede come allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla

circolazione il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II) nonché a segnalare celermente il pericolo agli altri viaggiatori e all'Ente proprietario della strada o altro organo di polizia (comma III), un tanto al fine di poter procedere prontamente alla messa in sicurezza dell'area;

- che l'art.211 del Codice della Strada impone il celere ripristino dello stato dei luoghi interessati da sinistri stradali: qualora da tali incidenti derivi pericolo per la fluidità e sicurezza del traffico nonché per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, occorrerà procedere con la solerte eliminazione di ogni ostacolo presente sull'arteria stradale e annesse pertinenze;
- che sussiste una responsabilità civile di carattere oggettivo in capo all'Ente proprietario della strada per la sua corretta manutenzione e tenuta in sicurezza: trattasi della fattispecie delineata all'art.2051 del C.C. che suggella la responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni in custodia;
- che l'attività di messa in sicurezza dell'arteria stradale post incidente nonché il ripristino dello stato dei luoghi deve essere eseguita anche nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- che l'art.192 del ricordato testo normativo a tutela dell'ambiente postula il divieto di abbandono nonché il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, imponendo a chiunque violi il menzionato divieto e in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
- che ugualmente sussiste in capo agli amministratori titolari della bretella stradale responsabilità anche penale, oltre che civile, per i danni arrecati all'utenza mobile e all'ambiente dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato del manto stradale e delle relative pertinenze;

Ritenuto

- che sia nell'interesse del Comune individuare tutte le attività necessarie alla gestione dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, e conseguentemente studiare la soluzione più efficiente, efficace, economica a mente della legge 241 del 1990, onde far fronte alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all'amministrazione territoriale proprietaria della rete stradale;
- che in particolare occorra procedere all'attivazione di tutte le attività indispensabili al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità compromesse a seguito di incidenti stradali, quali:
 - l'aspirazione tempestiva dei liquidi inquinanti versati nell'ambiente a seguito di sinistro (carburante, olio, liquido di raffreddamento) ed eliminazione di ogni altro detrito solido biodegradabile e non (vetri, metalli, frammenti di lamiere, plastiche e simili);
 - il recupero del materiale trasportato e disperso sull'arteria stradale e rispettive pertinenze;
 - il trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci e materiale pericoloso, tossico o comunque richiedente bonifica del territorio;
 - la gestione della pratica di recupero dei costi del servizio nei confronti delle Compagnie Assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Automobilistica per i danni dovuti alla circolazione dei veicoli interessati, in ragione della quale le attività sopra ricordate vengano effettuate senza costo alcuno per la P.A.;

- che l'affidamento delle attività volte al ripristino dello stato dei luoghi possa protrarsi per un arco temporale pari ad anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo, prorogabili ad anni tre secondo le modalità di cui all'art.3, e si svolgerà senza oneri o costi in capo al Comune;

Considerato

- che RE.CO.GE. S.R.L. è un'impresa operante nel settore dei servizi di manutenzione, pulizia e lavaggio di strade e autostrade con rimozione dei detriti solidi biodegradabili e non, dei liquidi inquinanti, pericolosi, tossici e non, sversati a seguito di incidenti accaduti su qualsiasi rete di trasporto ed in favore degli enti pubblici proprietari delle reti stradali;
- che è dotata di appropriate e specifiche apparecchiature e ha maturato idonee procedure per lo svolgimento del servizio, che suole mettere a disposizione del Comune per consentire lo svolgimento della complessa attività di ripristino post incidente descritta;
- che alla luce ed in conformità con il proprio oggetto sociale, l'impresa risulta infatti idonea allo svolgimento delle seguenti attività autorizzate:
 - manutenzione, pulizia, lavaggio di strade, autostrade, con rimozione dei detriti solidi biodegradabili e non, dei liquidi inquinanti e non di dotazione funzionale dei veicoli e non, pericolosi, tossici e non, versati a seguito di incidenti accaduti sulla rete di competenza del Comune;
 - indirizzamento ad impianti di trattamento rifiuti sia propri che di terzi;
 - pulizia, raccolta, stoccaggio, conferimento e smaltimento di rifiuti a mente del Codice dell'Ambiente,
 - rimozione e successiva radiazione e smaltimento/demolizione dei veicoli in evidente stato di abbandono, rinvenuti sulle strade di competenza del Comune;
- che RE.CO.GE. S.R.L. si rende altresì disponibile a conferire al Comune i dati relativi ai costi sostenuti, ai tempi e alle modalità impiegati per lo svolgimento del servizio, onde consentire la redazione di una apposita reportistica;
- che le spese sostenute per lo svolgimento del servizio saranno recuperate dalle Compagnie Assicuratrici che coprono la responsabilità civile dei veicoli coinvolti nei sinistri, ove identificati.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, ad ogni effetto di legge parte integrale e sostanziale del presente accordo, le Parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'accordo ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali alterate a seguito di sinistri verificatisi su tutta la rete stradale di proprietà del Comune, mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze".

L'attività verrà svolta da RE.CO.GE. S.R.L. secondo le modalità descritte al successivo art.3, per un arco temporale determinato e senza oneri o costi addebitabili al Comune.



ARTICOLO 2

Durata

L'accordo tra le Parti avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza dei tre anni sarà possibile stipulare una nuova convenzione e non si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta prima della scadenza, RE.CO.GE. S.R.L. sarà tenuta a garantire la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto, nelle more dell'espletamento della eventuale successiva procedura di affidamento e, comunque, per un periodo massimo non superiore ai sei mesi successivi alla suddetta scadenza.

ARTICOLO 3

Svolgimento del servizio. Tipologie di interventi

RE.CO.GE. S.R.L. in questa sede si impegna ad espletare i servizi di manutenzione, pulizia, ripristino della sicurezza e della viabilità compromesse a seguito di incidente, sulle strade di competenza del Comune e correlate pertinenze.

L'intervento avverrà con i mezzi in disponibilità delle Unità Operative territoriali più vicine e secondo procedure a norma di legge.

Precisamente, la struttura organizzativa di RE.CO.GE. S.R.L. potrà effettuare secondo una valutazione ex ante e caso per caso:

- 1) interventi standard obbligatori: sono attivabili su semplice richiesta alla propria centrale telefonica 800.052.500 o inoltrata a mezzo fax al n.095.7981563 o attraverso pec all'indirizzo recoge@pec.it da parte dei soggetti meglio specificati al successivo art.4.

Le attività espressamente ricomprese in questa classe di intervento sono:

- a. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante manutenzione e pulizia dell'area interessata da incidente stradale, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli e recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi sulle strade e relative pertinenze di competenza del Comune;
 - b. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica di emergenza per la protezione dell'area a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la viabilità stradale;
- 2) interventi straordinari:
 - a. trattamento di gravi sversamenti e dispersioni di merci, materie pericolose, tossiche, comunque trasportate, richiedenti o meno la bonifica del territorio e classificabili alla stregua di "incidenti rilevanti".

Tutte le operazioni connesse a tale tipologia di interventi saranno gestite da RE.CO.GE. S.R.L. ed eseguite da professionalità locali, dotate di tutte le certificazioni e dei requisiti richiesti *ex lege* e convenzionate con la scrivente.

Nello specifico il Comune, nelle ipotesi in cui non abbia già provveduto il responsabile dell'inquinamento, adotterà un provvedimento d'urgenza con il quale conferirà l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui trattasi alla ditta indicata da RE.CO.GE. S.R.L. entro 48 ore dall'evento, e contestualmente delegherà l'azienda intervenuta, cedendo il credito, al recupero dei costi sostenuti.
 - b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro evento dannoso alla viabilità;
 - c. ripristino dello "*status ante quo*" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate a seguito di incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.);
 - 3) interventi straordinari obbligatori: rientrano in questa terza categoria di intervento quelli, avvenuti su rete stradale, in relazione ai quali non risulti possibile l'individuazione del conducente ed il conseguentemente accertamento dei dati del veicolo e della rispettiva Compagnia Assicurativa. Rientrano inoltre in questa casistica, tutti gli interventi in relazione

ai quali sia identificato il responsabile civile ma lo stesso sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa.

RE.CO.GE. S.R.L. in ogni caso s'impegna ad eseguire gli interventi di ripristino della viabilità, manutenzione, pulizia dell'area con annessa aspirazione ed eliminazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, limitatamente alla dotazione ordinaria dei veicoli coinvolti. In tal caso resta comunque escluso ogni intervento al di fuori della sede stradale avente caratteristica di bonifica.

Nessun costo sarà comunque addebitabile in capo al Comune, rimanendo la spesa a carico di RE.CO.GE. S.R.L.

Come meglio previsto al successivo art.9 rubricato "Accesso alla documentazione relativa agli interventi" sarà comunque onere dell'impresa comunicare al Comune i dati relativi alle operazioni effettuate e ai costi sostenuti. Ciò risulterà necessario per consentire all'Ente il corretto inquadramento degli adempimenti, dei tempi e delle spese correlate.

Gli interventi di cui ai sub 1) e sub 2) presuppongono l'accertamento e la conseguente comunicazione dei dati di ciascun veicolo coinvolto nel sinistro nonché gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione.

ARTICOLO 4 **Modalità di intervento**

Gli interventi di cui al precedente art.3 potranno essere attivati a cura e su richiesta della Polizia Locale, dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, dal personale del Comune, nonché dai soccorritori stradali che ne ravvisassero la necessità, mediante comunicazione telefonica alla Centrale di RE.CO.GE. S.R.L., in servizio 24 ore su 24, al numero 800.052.500.

In caso di interventi di cui all'art.3 sub 2) alla richiesta effettuata telefonicamente dovrà seguire specifica sollecitazione scritta da parte del Comune entro e non oltre le 24 ore successive al sinistro. Siffatta comunicazione dovrà avvenire in alternativa a mezzo fax al numero 095/7981563.

RE.CO.GE. S.R.L. provvederà in ogni caso ad attivare l'Unità Operativa territorialmente più vicina all'area interessata dal sinistro, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

In caso di richiesta d'intervento, per quanto al precedente art.3 sub 2) lett.c), la comunicazione di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stradale, e dovrà recare:

1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento e dei dati essenziali (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la R.C.A.);
2. copia del verbale del sinistro redatto dalle forze dell'ordine intervenute;
3. eventuale dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro, ove possibile;
4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo al tempo dell'incidente.

Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.

ARTICOLO 5 **Luoghi di intervento**

Gli interventi descritti al precedente art.3 saranno effettuati a cura della struttura organizzativa di RE.CO.GE. S.R.L. su tutte le strade e relative pertinenze di competenza del Comune.

A tal fine RE.CO.GE. S.R.L. si impegna a fornire al Comune l'ubicazione delle Unità Operative appartenenti alla propria organizzazione e presenti in zona.



ARTICOLO 6

Tempi di intervento

La struttura organizzativa di RE.CO.GE. S.R.L. e nello specifico le singole Unità Operative chiamate ad intervenire caso per caso, si impegnano ad assicurare celerità ed efficienza nella attivazione del servizio sull'area interessata dall'incidente stradale, anche in relazione alla necessità di ripristinare nel più breve tempo possibile la sicurezza alla viabilità.

I tempi di intervento, salva comprovata impossibilità o cause di forza maggiore, non supereranno:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle 6:00 alle 22:00, escluso il sabato;
- 45 minuti per i giorni feriali dalle 22:00 alle 06:00;
- 45 minuti per il sabato e i festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Ciascun intervento delle strutture operative di RE.CO.GE. S.R.L. potrà essere posto sotto la direzione e il controllo della linea operativa del Comune, riservandosi il potere di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di attestare le singole fasi di intervento.

Nel caso di ritardi nell'intervenire o di interventi mal eseguiti, il Comune potrà procedere con la relativa contestazione di quanto non conforme e, nei casi di reitera anche di una sola volta, con la disdetta.

ARTICOLO 7

Costi del servizio

Il servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico del Comune.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei veicoli interessati dal sinistro.

A tal fine il Comune, in qualità di ente titolare dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a RE.CO.GE. S.R.L. e nel suo interesse, ogni più ampio potere di agire ed intraprendere azioni nei confronti del responsabile del sinistro e delle rispettive Compagnie Assicuratrici.

Qualora non fosse possibile individuare i responsabili – interventi straordinari di cui all'art.3 – le spese affrontate saranno comunque interamente a carico di RE.CO.GE. S.R.L.

E' in ogni caso vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.

Resta ferma la piena autonomia del Comune di stipulare liberamente, anche contemporaneamente, analoghe convenzioni con altre ditte del settore.

ARTICOLO 8

Servizi aggiuntivi

RE.CO.GE. S.R.L. propone al Comune i seguenti servizi aggiuntivi, senza costo alcuno per la Pubblica Amministrazione:

- gestione del recupero del credito per le attività di ripristino dei danni provocati alla struttura stradale e alle sue pertinenze a seguito di sinistro. All'occorrenza RE.CO.GE. S.R.L. richiederà l'intervento di ditte di fiducia del Comune, con le quali interagirà direttamente, gestendo le operazioni, liquidandone le spese e assumendosi i rischi di recupero del credito. Il servizio in oggetto sarà eseguito ogni qualvolta verrà accertato il civilmente responsabile del sinistro, con regolare copertura assicurativa;
- rimozione, trasporto, radiazione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dei veicoli a motore o dei rimorchi in evidente stato di abbandono, rinvenuti in sosta su aree ad uso pubblico di proprietà del Comune. Il servizio comprende anche la demolizione autorizzata dalla preposta Autorità competente in base alle disposizioni del D.M. 460 del 22/10/1999, dopo 60 giorni dal ritiro;
- interventi per ripristino del manto stradale in caso di presenza di effettivo pericolo per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità;

- recupero carcasse di animali deceduti sulla sede stradale e conseguente smaltimento in appositi inceneritori regolarmente legalizzati attraverso ditte esterne specializzate senza costi per il Comune. In tali casi la ditta incaricata rilascerà al Comune la ricevuta di avvenuto smaltimento.

ARTICOLO 9

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

RE.CO.GE. S.R.L. assicura al Comune firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare la documentazione raccolta ed elaborata nell'ambito della gestione degli interventi di ripristino della sicurezza stradale, realizzati in adempimento della presente convenzione.

Siffatto impegno si inserisce in un'ottica di piena trasparenza, conforme alle finalità poste alla base delle condizioni in questa sede suggellate.

A tal fine RE.CO.GE. S.R.L., su richiesta del Comune, relazionerà lo stesso in ordine allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Potranno altresì essere concordati incontri periodici volti all'analisi delle attività svolte, utili al Comune per il miglioramento del servizio.

ARTICOLO 10

Garanzie

RE.CO.GE. S.R.L. è obbligata a mantenere attiva per l'intera durata della convenzione un'adeguata polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose durante la durata del rapporto, con massimale non inferiore ad Euro Diecimilioni, escludendo conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dall'inadeguato ripristino dello stato dei luoghi a seguito di sinistro stradale.

ARTICOLO 11

Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico di RE.CO.GE. S.R.L.

ARTICOLO 12

Foro competente

Le Parti convengono espressamente che, per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì, 29/07/2022



Per il Comune
IL COMANDANTE DELLA P.L.
(Comm. Capo Vincenzo Gulio)



Per RE.CO.GE. S.R.L.
RE.CO.GE. s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Nevarria Antonino

